«Non si possono introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell’art.1, comma4, del decreto legge 1° aprile 2008, n.49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n.96.

Chi avesse con se le predette apparecchiature, deve consegnarle in deposito al presidente del seggio che le restituirà all’elettore dopo l’espressione del voto».